



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del **18 MAR. 2018** Deliberazione N. **327**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **18 MAR. 2018**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Luciano D'Alfonso con l'intervento dei seguenti componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario..... **Daniela Valenza**.....

**OGGETTO**

**Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 – Approvazione dell'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra l'USR Marche, USR Umbria, USR Lazio e USR Abruzzo e autorizzazione alla sottoscrizione.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";

**VISTA** l'Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art.

L'estensore Il responsabile dell'Ufficio Il dirigente del Servizio

Il Direttore Regionale

Ing. Marcello D'Alberio

Il Componente la Giunta

Approvato e sottoscritto:


Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Servizio Affari della Giunta



3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;

**VISTA** la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", il cui schema è stato approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 766 del 22 novembre 2016

**VISTO** il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione con cui vengono definite le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

**VISTA** la D.G.R. n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato individuato nell'Ing. Marcello D'Alberto il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

**VISTO** in particolare l'art. 3 comma 1 del precitato decreto-legge 189/2016, che destina specifiche risorse finanziarie per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione di nuovo personale con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni colpite dal sisma del 2016;

**CONSIDERATO** che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del precitato decreto legge n. 189/2016, ha adottato le ordinanze n. 22 del 4/05/2017 e n. 50 del 28/03/2018 rispettivamente concernenti le "Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189" e le "Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)";

**CONSIDERATO** che l'attuale organico a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Abruzzo è costituito da personale acquisito in comando dall'Amministrazione regionale (n. 6), nonché dalle risorse assegnate dalla struttura commissariale (n. 8), da Invitalia (n. 4) e da Fintecna (n. 4) in forza dell'art. 50 del D.L. 189/2016. Si tratta complessivamente di 21 risorse full-time e di 2 risorse part-time, distribuiti tra tecnici (11) e amministrativi (12);

**RILEVATO** il progressivo incremento delle pratiche di ricostruzione pubblica e privata, si rende necessario potenziare l'organico con risorse tecniche classificabili nelle categorie C1 e D1. L'esigenza è attualmente quantificabile in n. 6 tecnici di cui 4 di categoria C1 e 2 di categoria D1;

**RAVVISATA** la necessità di incrementare il personale a disposizione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione Abruzzo per far fronte alle predette sopravvenute esigenze risultate non fronteggiabili con il solo personale in servizio né adeguatamente "coperte" attraverso i comandi e gli interpellati esperiti per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001;

**RILEVATA** la possibilità di impiegare temporaneamente prestatori d'opera per far fronte alle predette esigenze attraverso l'affidamento del servizio di "somministrazione di lavoro" di figure professionali nelle categorie C e D, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato.

**PREMESSO** che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che per provvedere alle attività di reclutamento di personale con forme contrattuali flessibili occorrono competenze specifiche che non sono presenti all'interno dell'USR Abruzzo;

**CONSIDERATO** che tali competenze esistono presso l'USR Marche e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e anche in virtù del fatto che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività della medesima struttura;

**CONSIDERATO** che per dette attività l'USR Abruzzo intende avvalersi delle competenze tecniche e delle strutture dell'USR Marche analogamente a quanto deciso dall'USR Lazio e dall'USR Umbria;

**RITENUTO** che per quanto sopra rilevato e considerato è opportuno approvare l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra gli Usr Marche, Usr Lazio, Usr Umbria e Usr Abruzzo, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1), demandandone la sottoscrizione al Direttore dell'Ufficio Speciale Abruzzo e autorizzandolo ad adottare gli atti conseguenziali e connessi;

*Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;*

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi legalmente espressi;

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **APPROVARE** l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Marche - l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio - l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Umbria e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione Abruzzo che costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di **AUTORIZZARE** il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo alla sottoscrizione dell'Accordo ed all'adozione degli atti conseguenziali e connessi;
3. di **TRASMETTERE** copia del provvedimento all'Ufficio Speciale per la ricostruzione Marche, all'Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio ed all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria;

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. **327** del **18 MAR 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
BANCA L.

**Allegato 1**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241**

### **TRA**

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche (USR Marche), con sede legale in ..... alla via ..... (C.F. ....), rappresentato da Ing. Cesare Spuri, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente accordo con DGR.....

### **E**

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio (USR Lazio), con sede legale in ..... alla via ..... (C.F.....), rappresentato da Dott. Stefano Fermante, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente accordo con DGR.....

### **E**

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo (USR Abruzzo), con sede legale in ..... alla via ..... (C.F.....), rappresentato da Ing. Marcello D'Alberto, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente accordo con DGR.....

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (USR Umbria); con sede legale in ..... alla via ..... (C.F.....), rappresentato da Arch. Alfiero Moretti, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente accordo con DGR.....

Congiuntamente indicati come "parti"

### **PREMESSO CHE**

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) il decreto legge 17.10.2016 n.189, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 15 dicembre 2016 n. 229, ha disciplinato gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, destinando, all'art. 3 comma 1, specifiche risorse finanziarie per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione di nuovo personale con contratti a tempo

determinato della durata massima di due anni a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati, in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni colpite dal sisma del 2016;

- c) il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del precitato decreto legge n. 189/2016, ha adottato le ordinanze n. 22 del 4/05/2017 e n. 50 del 28/03/2018 rispettivamente concernenti le "Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189" e le "Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)"
- d) le parti, come sopra individuate, condividono l'esigenza di impiego temporaneo di prestatori d'opera per far fronte alle predette esigenze risultate non fronteggiabili con il solo personale in servizio né adeguatamente "coperte" attraverso i comandi e gli interPELLI esperiti per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001;
- e) stante l'esigenza di cui al precedente punto d) , le parti intendono procedere all'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui sottoscrivere un accordo quadro per l'affidamento del servizio di "*somministrazione di lavoro*" delle figure professionali i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) ex comparto Regioni-Autonomie Locali ora Funzioni locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso gli Uffici Speciali Ricostruzione Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria;
- f) l'interesse di cui al precedente punto d) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- g) i Committenti USR Lazio, USR Abruzzo e USR Umbria, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per

l'espletamento dell'attività di cui al precedente punto e), intendono avvalersi delle competenze tecniche e delle strutture dell'USR Marche;

- h) esistono presso l'USR Marche le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dai Committenti;
- i) l'USR Marche si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività della medesima struttura;
- j) detta attività rientra fra quelle di competenza dell'USR Marche;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) l'USR Marche ha approvato il testo del presente accordo con deliberazione della Giunta Regionale n. .... del.....;
- b) gli Enti committenti, con deliberazioni delle rispettive Giunte Regionali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ hanno approvato il testo del presente accordo

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante del presente accordo.

##### **Art. 2 - Oggetto dell'attività**

La finalità dell'accordo è quella di procedere all'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui sottoscrivere un accordo quadro per l'affidamento del servizio di "somministrazione di lavoro" di figure professionali nelle Categorie B, C e D con inquadramenti riferiti al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) ex comparto Regioni-Autonomie Locali ora Funzioni locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, al fine di disporre di uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni colpite dal sisma del 2016, risultate non fronteggiabili con il solo personale in servizio né adeguatamente "coperte" attraverso i

comandi e gli interpellati esperiti per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001.

### **Art. 3 – Impegni reciproci**

Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, le parti si impegnano:

- quanto a USR Marche, a predisporre gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro con cui sottoscrivere un accordo quadro per l'affidamento del servizio di *"somministrazione di lavoro"*;
- quanto a USR Lazio, USR Abruzzo e USR Umbria, a collaborare per quanto possa occorrere, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie a USR Marche per lo svolgimento della predetta attività.

### **Art. 4 – Responsabili dell'attività**

I responsabili dell'accordo di collaborazione sono:

per USR Marche: Ing. Cesare Spuri;

per USR Lazio: dott. Stefano Fermante;

per USR Abruzzo: Ing. Marcello D'Alberto;

Per USR Umbria: Arch. Alfiero Moretti.

### **Art. 5 – Durata**

Il presente accordo di collaborazione decorre dal momento della sua sottoscrizione e terminerà il 31.12.2018, fatta salva la possibilità di proroga in caso di modifica del termine di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 17.10.2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e ss.mm.

### **Art. 6 – Recesso**

Alle parti è data facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile.

### **Art. 7 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a osservare e a fare osservare la riservatezza su ogni informazione o dato di cui siano venute a conoscenza durante il periodo di vigenza del presente accordo.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal D.lgs n. 196/2003.

**Art. 9 – Gestione delle controversie**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione sarà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

**Art. 10 – Oneri fiscali**

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131.

**Art. 11 – Firma elettronica**

Il presente accordo, formato da n. .... pagine, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Data.....

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche

Il Direttore .....

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio

Il Direttore .....

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo

Il Direttore .....

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria

Il Direttore .....